

COMUNE DI VICENZA

CONTRATTO DI COMODATO

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 17 GIU 2020

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, Direttore del Servizio patrimonio - abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 859 del 28 maggio 2020 – di seguito anche chiamato comodante

E

Fondazione Ferruccio Poli onlus (codice fiscale 95096720248), con sede legale a Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) in Via Albereria n.3, rappresentata dal signor Poli dott. Vanni (codice fiscale PLO VNN 46L18 L840X) nato a Vicenza il 18 luglio 1946 residente a Vicenza in Strada di Cà Balbi, 82 – Presidente - di seguito anche chiamata comodatario

Si conviene quanto segue

1 – Oggetto.

Il Comune di Vicenza consegna in comodato gratuito a Fondazione Ferruccio Poli onlus, che a tal titolo riceve e accetta, l'unità immobiliare sita a Vicenza in Vicolo Cieco Retrone n.6, individuata al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 339 subalterno 23 – Cat C/1.

2 – Durata.

La durata del presente contratto di comodato è concordata in anni 1 (uno), decorrente dal 14 marzo 2020, con rinnovo per un altro anno qualora permangano i presupposti del comodato.



3 - Destinazione dell'unità immobiliare.

Il comodatario deve adibire l'unità immobiliare a laboratorio e punto vendita dei prodotti realizzati dagli appartenenti ad A.N.F.F.A.S onlus Vicenza e a Fondazione Ferruccio Poli onlus.

Il comodatario deve attivare lo "Sportello della disabilità" presso l'unità immobiliare oggetto del presente atto.

E' fatto divieto di destinare l'unità immobiliare ad altri usi che non siano quelli previsti.

4 - Consegna e restituzione dell'unità immobiliare.

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'unità immobiliare e di accettarla nelle condizioni in cui essa si trova.

5 - Interventi di adeguamento.

Il comodatario si impegna ad eseguire a propria cura e spese gli interventi di cui l'unità immobiliare dovesse necessitare al fine di renderla idonea agli usi di cui sopra.

6 - Obblighi del comodatario.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire l'unità immobiliare oggetto del presente contratto, nonché a effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria sulla medesima unità immobiliare.

Sono altresì a carico del comodatario le spese per i consumi inerenti le utenze esistenti nell'unità immobiliare e le spese usualmente spettanti al conduttore.

7 - Divieto di cessione del contratto, di sub concessione e di locazione.

E' fatto divieto al comodatario di cedere il presente contratto di comodato a qualsiasi titolo, di sub concedere in uso in tutto o in parte l'unità immobiliare o di cedere la medesima in locazione, pena la risoluzione del contratto ai sensi



dell'articolo 1456 del Codice Civile e la restituzione immediata dell'unità immobiliare oltre al risarcimento del danno.

8 - Consegna e restituzione dell'unità immobiliare.

Il comodatario si obbliga a restituire l'unità immobiliare alla scadenza del contratto libera da persone e cose e in buone condizioni, salvo il normale deperimento per l'uso.

9 - Modifiche dell'unità immobiliare.

E' fatto divieto al comodatario di eseguire innovazioni materiali che modifichino la struttura dell'unità immobiliare.

Salvo quanto stabilito al punto 5, ulteriori modifiche, innovazioni, addizioni, migliorie dell'unità immobiliare oggetto del comodato delle pertinenze e delle parti comuni, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal comodante.

Al termine del contratto il comodante si riserva di valutare la necessità di rimozione delle addizioni, ovvero il ripristino ove possibile dello stato dei luoghi, a cura e spese del comodatario.

10 - Relazione consuntiva.

Il comodatario deve presentare annualmente una relazione consuntiva relativamente allo Sportello disabilità, attività svolta presso l'unità immobiliare oggetto del presente atto.

11 - Rinvio a normativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

12 - Domicilio legale.

Il comodante dichiara di eleggere domicilio legale presso la sede comunale.



Il comodatario dichiara di eleggere domicilio legale presso la sede legale di Fondazione Ferruccio Poli onlus.

13 – Controversie.

In caso di controversie in ordine al presente contratto il foro competente ed esclusivo è quello di Vicenza.

14 – Comunicazione dati personali.

In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.

15 - Spese inerenti al contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione, sono a carico del comodatario.



Fondazione
Ferruccio Poli
Fondazione
Ferruccio Poli
Onlus